



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Antonietta Miglio

Presidente est.

Dott. Marina Lendaro

Consigliere

Dott. Luciano Spina

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n.707/2015 R.G. promossa con ricorso depositato il
16/6/2015 e posta in decisione all'udienza collegiale del 16/9/2015

da

R. Sintered Components srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Giacomo Triolo, e Carla Sgarito, entrambi del foro di Agrigento, Giovanni
Testa del foro di Bergamo, Umberto Ferrari del foro di Pavia, elettivamente
domiciliata presso l'avv. Giovanni Forni del foro di Brescia, giusta procura
speciale alle liti in calce all'atto di appello

APPELLANTE

contro

Fallimento R. Sintered Components srl, rappresentato e difeso dagli

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N.707/2015

Camp. Civ. N.

OGGETTO:

opposizione alla sentenza

dichiarativa di fallimento



avv.ti Claudio Maroncelli del foro di Bergamo e Alessandra Toma del foro di Brescia, quest'ultima anche domiciliataria, giusta procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione in grado di appello

Fallimento R. Sinterizzati in liquidazione e Fallimento Mecsinter srl in liquidazione, rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Felli del foro Bergamo, giusta autorizzazione del giudice delegato in data 24/6/2015

APPELLATI

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 140/15 in data 21-22/5/15

CONCLUSIONI

Dell' appellante:

revochi l'impugnato decreto, ammettendo la ricorrente alla procedura del concordato preventivo prenotativo

di conseguenza revochi l'impugnata sentenza dichiarativa di fallimento.

Con vittoria di spese

in via istruttoria: come da reclamo

del Fallimento R. Sinterizzati srl in liquidazione e del Fallimento

Mecsinter srl in liquidazione:

in via principale, dichiarare inammissibile e comunque respingere il reclamo e tutte le domande con esso formulate dalla R. Sintered Components srl

in ogni caso, condannare la R. Sintered Components srl al pagamento di tutte le spese processuali



del Fallimento R. Sintered Components srl:

in via principale: rigettare il reclamo ex art. 18 LF proposto da R. Sintered Components srl in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto n. 19/2015 e la sentenza n. 140/2015 emessi dal tribunale di Bergamo

in ogni caso: con la rifusione delle spese processuali dell'intera fase cautelare

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bergamo, preso atto della dichiarazione di inammissibilità della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo proposta da R. Sintered Components, ritenuta la sussistenza dei presupposti, ha dichiarato il fallimento della predetta società.

Quanto al decreto di inammissibilità, il Tribunale ha osservato che la domanda di concordato preventivo con riserva era stata presentata in data successiva alla conclusione dell'udienza prefallimentare del 14 maggio 2015, ad esito della quale il g.r. si era riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio per la deliberazione sull'istanza di fallimento e nell'ambito di procedura che si era protratta per circa quattro mesi.

La suddetta circostanza, secondo il primo giudice integra ipotesi di inammissibile abuso del diritto.

Il Tribunale ha inoltre rilevato ulteriore profili di inammissibilità nel fatto che alla domanda di concordato non era stato allegato il bilancio al 31/12/2013, o



comunque situazione patrimoniale ad hoc, il che la rendeva irrituale in quanto non accompagnata da tutti i documenti previsti dall'art. 161 comma secondo LF.

Quanto alla dichiarazione di fallimento, il Tribunale ha osservato come il bilancio al 31/12/2013 e la situazione contabile al 31/10/2014 predisposti dalla R. . . non rappresentassero in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale poiché il ctu ha rilevato la mancata imputazione a bilancio di componenti negativi di reddito, omissione che aveva fatto emergere risultati positivi di esercizio al posto di rilevanti perdite e patrimonio netto positivo anziché negativo.

Era inoltre emerso che la società non è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali per il periodo marzo 2011- dicembre 2014 ed ha un debito verso inps di euro 3.436.652,25, di cui oltre due milioni già iscritti a ruolo, debiti verso inail di euro 167.273,62, di cui la maggior parte già iscritta a ruolo; che ha chiesto la rateizzazione del debito verso equitalia di euro 3.711.105,04, ma non è stata in grado di rispettare le scadenze e dal luglio 2014 non ha pagato numerose rate.

Il Tribunale inoltre rileva che la società non corrisponde con regolarità i canoni di locazione e le indennità di occupazione relativi ai contratti di affitto di azienda e degli immobili con debito di oltre un milione di euro; che ha accumulato debiti ingenti anche nei confronti del gestore energia.



Il Tribunale ha inoltre osservato come l'offerta di pagamento banco iudicis ai creditori istanti fosse irrilevante a fronte alla mole di debiti impagati, che danno conto di definitiva incapacità di fare fronte alle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa.

Avverso la sentenza ha proposto appello la società fallita, chiedendo la revoca della dichiarazione di fallimento e del decreto di inammissibilità.

Esclusa la ricorrenza dell'abuso di diritto e ripercorso l'iter della procedura fallimentare, la reclamante ha attribuito al Tribunale la lunghezza dell'iter processuale; afferma di essere società funzionante, richiama di avere offerto il pagamento dei debiti degli istanti, nonché che nel ricorso ex art. 161 VI comma si era rappresentata la necessità di ricapitalizzare.

Osserva che nessuna norma prescrive il deposito di uno stato patrimoniale aggiornato e il Tribunale aveva a disposizione consulenze di parte "con produzioni a iosa di stati patrimoniali della R. ..."

assume che il Tribunale, disponendo la ctu avrebbe violato il disposto di cui all'art. 112 cpc, adombrando un abuso di diritto a suo carico.

Assume che la ctu sarebbe stata esplorativa.

Lamenta la violazione dell'art. 24 cost. per non essere stata posta in grado di svolgere le proprie difese dopo il deposito della ctu.

Assume che non ricorrerebbe lo stato di insolvenza, considerando i crediti



degli istanti e l'offerta banco iudicis, richiama la rateizzazione ottenuta per i debiti fiscali e previdenziali, gli ordini prestigiosi, la certificazione di qualità, il mancato ricorso alla cig, la mancanza dei debiti verso le banche e i fornitori, sufficiente liquidità per pagare il decreto ingiuntivo ottenuto dall'istante. Osserva come non avesse mai ricevuto altre istanze di fallimento, non vi erano procedure esecutive, non era mai stata protestata, non era iscritta alla centrale rischi.

Si sono costituiti i creditori istanti e il fallimento R. , che hanno contestato gli avversi assunti chiedendo il rigetto dell'appello.

All'udienza del 30/7/2015, la Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio, onerando il reclamante, nei confronti del PM di Bergamo e del PG.

All'udienza del 16/9/2015, verificata la regolarità della notifica del reclamo e dei successivi provvedimenti sia al PM presso il Tribunale di Brescia, che al PG presso la Corte di Appello di Brescia, esaurita la discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante contesta che la presentazione del concordato in bianco fosse strumentale al procrastinare della dichiarazione di fallimento.

La Corte è di contrario avviso: non può invero non considerarsi il fatto che la procedura per la dichiarazione di fallimento era aperta da oltre quattro mesi



nel corso dei quali la società, poi fallita, non aveva in alcun modo anticipato o fatto intendere la propria volontà di presentare ricorso per l'ammissione a concordato preventivo.

Né la suddetta volontà è stata esternata all'udienza del 14/5/2015, ad esito della quale il relatore si era riservato di riferire la causa al collegio.

La suddetta condotta, in uno con le risultanze della ctu disposta nell'ambito della procedura per la dichiarazione di fallimento e da cui emerge con lampante certezza l'inevitabilità di quella, palesa con assoluta inequivocità che il ricorso per l'ammissione al concordato in bianco rappresentava solo un espediente per procrastinare la pronuncia di fallimento.

Domanda di concordato, inoltre, di per sé inammissibile, come non ha mancato di rilevare il primo giudice, in quanto carente per mancata allegazione del deposito del bilancio al 31/12/2014, in violazione di quanto prescrive la norma di cui all'articolo 161 VI comma (la domanda è stata presentata il 18/5/2015, sicché mancava proprio il bilancio dell'ultimo esercizio precedente la stessa, non rilevando, a giustificazione della omessa produzione, il fatto che esso non sia stato ancora approvato e pubblicato, essendo la debitrice comunque onerata di presentare, in tal caso, una situazione patrimoniale riferita all'ultimo esercizio).

Nonostante l'affermazione che si legge in appello, le due procedure non risultano essere state riunite, non rinvenendosi in atti un provvedimento in tal



senso.

La domanda di concordato è invero stata presentata allorché il procedimento per la dichiarazione di fallimento era già nella fase decisoria, essendosi il relatore riservato di riferire al collegio, quando, pertanto, era preclusa qualsiasi attività defensionale.

Trattandosi di due cause neppure riunite, il materiale probatorio assunto nell'una non sia utilizzabile per la decisione dell'altra.

In tal guisa, è del tutto fuorviante la pretesa esposta dall'appellante a mente della quale il tribunale “aveva a disposizione nel fascicolo cosiddetto prefallimentare, una poderosa ctu e altrettanto poderose consulenze di parte, con produzione a iosa di stati patrimoniali della R . . .”.

Resta quindi insuperato il fatto che con il ricorso contenente la domanda di concordato non era stato prodotto l'ultimo bilancio dei tre richiesti dalla norma, il che comporta quale conseguenza l'inammissibilità.

L'appellante si duole quindi di pretese violazioni procedurali.

Assume che sarebbe stato violato il disposto di cui all'articolo 112 cpc là ove il primo giudice, in assenza di richiesta, ha disposto ctu.

La censura è infondata ove si consideri che la ctu è un mezzo istruttorio di ausilio al giudice per la comprensione di atti comportanti “un sapere tecnico qualificato” estraneo alla materia giuridica e detto mezzo può essere disposto



indipendentemente da una richiesta di parte, in tutti i casi in cui il giudice ne ravvisi la necessità.

L'articolo 15 LF comma V dispone, inoltre, che il giudice delegato provvede all'ammissione dei mezzi istruttori sia richiesti dalle parti che disposti d'ufficio.

Né, come pretende l'appellante, la ctu disposta dal giudice delegato ha natura esplorativa giacché non era tesa a ricercare la prova dell'insolvenza, ma volta alla verifica dell'attendibilità dei dati esposti nella situazione patrimoniale aggiornata e nel bilancio 31/12/2013, verifica necessaria al fine di decidere.

Infondata è altresì la doglianza a mente della quale sarebbe stato violato il diritto di difesa dell'odierna appellante per il fatto di non essere stata posta in grado di svolgere le proprie difese al deposito della ctu.

Basti considerare che la R. ha nominato un ctp, che ha partecipato alle operazioni, e a cui è stato concesso termine per la presentazione di eventuali osservazioni, osservazioni trasmesse al ctu in data 22/4/2015 (pagina 36 della ctu).

R. sostiene quindi che mancherebbe lo stato di insolvenza.

A sostegno del suo dire, osserva che gli istanti vantano credito per euro 245.381,99, di cui solo euro 100.000,00 azionabili in quanto portati da decreto ingiuntivo esecutivo e che essa aveva offerto con assegni circolari euro 141.316,69, pari al precetto.



In tal modo, peraltro, l'appellante non considera che la suddetta offerta non vale a contrastare l'esistenza di plurimi elementi che danno conto dello stato di insolvenza, in particolare l'ingente ammontare complessivo dei debiti e la mancanza di risorse per farvi fronte (con provvedimento in data 27/6/2012, R. Sintered Components srl è stata condannata a restituire al fallimento Macsinter srl l'azienda commerciale oggetto del contratto di affitto, provvedimento confermato con ordinanza 13/8/2012, restituzione avvenuta in data 7/7/2015 (doc 7 di Fallimento R. Sinteterizzati).

E così l'appellante, nel richiamare la rateizzazione ottenuta per i debiti fiscali e previdenziali, non considera quanto si legge nella sentenza impugnata, ossia che la società dal luglio 2014 non è in grado di provvedere al regolare pagamento di numerose rate mensili previste dai rispettivi provvedimenti di rateazione; nel fare riferimento agli ordini di prestigiosi clienti, dimentica che, in ragione della condanna alla restituzione dell'azienda commerciale oggetto del contratto di affitto, è posta in serio dubbio la stessa possibilità di proseguire l'attività aziendale.

In presenza delle riferite emergenze, che danno inequivoco conto dell'insolvenza, poca rilevanza assume il fatto che la società non abbia debiti nei confronti delle banche e dei fornitori e che vi era la liquidità per pagare il decreto ingiuntivo dell'istante.

Oltre ai debiti verso i locatori, resta invero la enorme mole di debiti richiamati



nella sentenza impugnata e non specificamente contestati (euro 3.436,652,25 verso inps, di cui euro 2.824.182,25 iscritto a ruolo, 167.273,62 verso inail, di cui euro 106.376,512 iscritto a ruolo; euro 1.181.176,72 verso Agenzia delle Entrate, di cui euro 406.777,27 già iscritto a ruolo; euro 305.896,08 nei c nei confronti dei fornitori di energia elettrica) e il fatto emblematico che dal luglio 2014 la società non abbia provveduto al regolare pagamento di numerose rate mensili previste dai provvedimenti di rateazione..

Nè in atto di appello si legge specifica contestazione alle risultanze della ctu richiamate nella sentenza impugnata, che evidenziano la mancata imputazione a bilancio di componenti negative di reddito, tali da rappresentare nel bilancio al 31/12/2013 un risultato positivo di esercizio fi euro 16.213,00, e non, invece, una perdita di – euro 1.214.141,97; un patrimonio netto positivo di euro 1.028.396,99 anziché un patrimonio netto negativo di – euro 201.957,98 e nella situazione contabile al 31/10/2014 un risultato di esercizio positivo di euro 400.108,00 e non invece una perdita di -euro 875.096,06 e un patrimonio netto positivo di euro 1.428.505,33 anziché un patrimonio netto negativo – euro 1.077.053,70.

La suddetta situazione mostra con tranquillizzante certezza che la società non possiede le risorse necessarie per fare fronte alle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa e dà altresì conto dell'irreversibilità della crisi.

Alla stregua di quanto precede, il reclamo non merita accoglimento.



L'appellante, soccombente, va condannato alla rifusione in favore degli appellati delle spese di lite del grado nella misura liquidata in dispositivo.

L'appellante è inoltre tenuto al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda o istanza respinta, così decide:

rigetta l'appello proposto da R Sintered Components srl avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 140/15 in data 21-22/5/2015 e avverso il decreto del Tribunale di Bergamo in data 21-22/5/2015;

condanna R Sintered Components srl alla rifusione in favore di Fallimento R Sinterizzati srl in liquidazione e di Fallimento Mecsinter srl in liquidazione delle spese di lite che liquida in euro 3.402,00 per la fase di studio, euro 2.184,00 per la fase introduttiva, euro 5.832,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge;

condanna R Sintered Components srl alla rifusione in favore di Fallimento R Sintered Components srl delle spese di lite, che liquida in euro 2.835,00 per la fase di studio, euro 1.820,00 per la fase introduttiva, euro 4.860,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge;

dichiara tenuta R Sintered Components srl al pagamento di ulteriore



importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
l'impugnazione.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio della prima sezione civile
della Corte di Appello il 16 settembre 2015

IL PRESIDENTE EST.

Antonietta Miglio

IL CASO.it

